

ORIGINALE
COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO
Provincia Di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto: *MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO.*

L'anno **duemilaundici** il giorno **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **21:00**, nella sede Municipale di Castelnuovo Bariano previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale

BIANCARDI MASSIMO	P	BERNARDELLI ROBERTO	P
MASINI FRANCESCO	P	MAZZALI ALESSANDRO	P
FIN PAOLO	P	FRAGERI VANESSA	P
BERGAMASCHI LUCA	P	MELONCELLI GIORGIO	P
FRANCESCHETTI ELIO	P	ZANAGA ANDREA	P
ZAPIONI MICHELE	P	IAQUINTA TOMMASO	P
SILVESTRI LEONARDO	P	MAZZONI ISORA	P
BERGAMINI GIANCARLO	P	RACCANELLI ROBERTO	P
FORNARI CHIARA	P		

(P)resenti n. 17, (A)ssenti n. 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. ANGELO MEDICI

Il Signor BIANCARDI MASSIMO nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri

BERGAMINI GIANCARLO

BERNARDELLI ROBERTO

RACCANELLI ROBERTO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 1° comma D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile del servizio

Dott. Ganzarolli Roberto

Oggetto: Modifiche al vigente regolamento edilizio (per recepimento art. 79 bis della L.R. 61/1985) – “ Misure preventive e protettive per lavori di manutenzione in quota “

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento edilizio, approvato unitamente al Piano Regolatore Generale con D.G.R.V. n. 6293 in data 08.11.1991 e le successive seguenti varianti:

- n. 1 - approvata con D.G.R.V. n. 2186 in data 16.04.1992
- n. 2 – approvata con D.G.R.V. n. 5897 in data 06.12.1994
- n. 3 – approvata con D.G.R.V. n. 660 in data 21.02.1996
- n. 4 – approvata con D.G.R.V. n. 1768 in data 06.06.2003
- n. 5 – approvata con D.G.R.V. n. 4014 in data 10.12.2004

Considerato che il regolamento disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione e di sistemazione del suolo e del sottosuolo e i relativi controlli sull'esecuzione e la destinazione d'uso

Richiamato l'art. 12 della L.R. 4/2008 (collegato alla legge finanziaria 2007), che ha aggiunto l'art. 79 bis alla L.R. 61/1985, il quale prevede al 4° comma che “I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure ai fini del rilascio del certificato di agibilità”

Ravvisata la necessità di recepire la suindicata normativa attesa che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2774 in data 22.09.2009 ha approvato le “istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”. La norma prevede che “i progetti relativi ad interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti debbano contenere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”. La mancata previsione delle suddette misure costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività (art. 79 bis, 1° e 3° comma L.R. 61/85)

La norma demandando alla Giunta Regionale l'approvazione del provvedimento contenente le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive (art. 79 bis 2° comma), dispone che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche approvate, prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del certificato di abitabilità (art. 79 bis 4° comma)

Dato atto che l'art. 10 della L.R. 61/1985 prevedeva, nel novero degli elaborati, il regolamento edilizio che con la L.R. 11/2004, non figura più incluso

Rammentando che, tuttavia, la nuova legge urbanistica non ne ha decretato la cancellazione, perché la L.R. n. 11, diversamente dalla n. 61/1985, ha disciplinato solamente la materia urbanistica e non anche quella edilizia

Dato atto altresì, che a tutt'oggi, il perdurare dell'inerzia del legislatore regionale sul riordino della materia edilizia, in conformità alla previsione di principio dell'art. 4 del T.U. dell'edilizia, consente ai Comuni di provvedere autonomamente considerando l'edilizia materia di legislazione concorrente, seguendo per la sua adozione le forme proprie dei regolamenti comunali.

Si rammenta in merito che l'art. 13 della L.R. 01.08.2003 n. 16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla Legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" provvede alla disciplina transitoria dell'attività edilizia, disponendo che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 Giugno 1985 n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.

Alla luce di quanto esposto, l'art. 113 della L.R. 61/1985 deve ritenersi superato per effetto della sopravvenuta legislazione statale e regionale, quindi non vincolante per le Amministrazioni Comunali, le quali possono ben procedere – attraverso l'adozione di un proprio provvedimento – a disciplinare il regolamento edilizio in senso conforme alla nuova disciplina, in attuazione della propria autonomia normativa, costituzionalmente garantita dall'art. 114. Ne consegue che non sarà necessaria l'adozione di un'apposita variante al Piano regolatore comunale, ma sarà sufficiente modificare il solo Regolamento edilizio nei termini e nei modi previsti per qualunque altro regolamento comunale e, quindi, di norma, mediante l'adozione di un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs 267/2000, Testo unico delle Leggi sull'ordinamento del Enti Locali,

Viste le Leggi regionali 61/1985 e 11/2004 con le loro modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 380/2001;

Udita la relazione del Sindaco – Presidente;

Udito l'intervento dell'Assessore FRANCESCHETTI, il quale comunica che la Commissione consiliare per la funzione normativa ha espresso parere favorevole, con due voti a favore ed un astenuto;

Udito l'intervento del Consigliere MELONCELLI, che osserva che sta bene il deliberato e tutte le iniziative che servono a rafforzare la sicurezza sul lavoro. Rileva, tuttavia, che nelle motivazioni della deliberazione non c'è logica, in quanto o l'atto è di competenza del Comune e allora, non vi è inerzia regionale, o è di competenza della Regione, che in questo caso, è inerte. Preannuncia l'astensione solo relativamente a questo aspetto;

Acquisito il parere espresso, ai sensi dell'art. 49, comma I del D.Lgs n. 267/2000, riportato in calce al presente atto;

Con voti a favore n. 12 ed astenuti n. 5 (i consiglieri sigg. MELONCELLI, ZANAGA, MAZZONI, IAQUINTA, RACCANELLI) è approvato;

DELIBERA

- Di Adeguare il vigente Regolamento Edilizio, con l'allegato testo sub A), da inserire nella parte terza - titolo I° - con l'art. 46/A
- Le norme del regolamento edilizio prevalgono, in materia edilizia, sui vigenti regolamenti comunali: d'igiene, polizia mortuaria, in precedenza emanati;

- Di precisare che la suddetta modifica del regolamento edilizio entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.

Il Sindaco comunica che con deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 22 dicembre 2010, esecutiva, si è proceduto ad un prelievo dal fondo di riserva.

Allegato sub A

Art. 46/A – Misure preventive e protettive per lavori di manutenzione in quota

Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici esistenti, qualora sia soggetti al rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, devono prevedere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2774 in data 22.09.2009, contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

La mancata previsione delle misure di cui al comma I costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire o impedisce l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività a costruire. Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con la presentazione del collaudo a seguito di denuncia di inizio attività edilizia, dovrà essere autocertificata la corretta esecuzione delle opere previste dal presente articolo.

Il Comune potrà procedere ad effettuare adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure prima del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.

L'installazione di impianti a recupero energetico in copertura (solai termici, fotovoltaici, eolici) soggetti a sola comunicazione preventiva, come previsto nell'art. 3 del D.Lgs n. 155/2008, dovranno essere corredati da idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. La comunicazione preventiva all'installazione dovrà essere integrata con la documentazione progettuale di seguito indicata.

Modalità operative

I progetti delle misure preventive e protettive sono soggetti a valutazione da parte dei preposti servizi di prevenzione delle U.S.L. contestualmente all'espressione del parere sanitario nei casi previsti dall'art. 5 del D.P.R. 380/01. I progetti delle misure preventive e protettive, per gli interventi edilizi non soggetti a parere sanitario da parte dei preposti servizi di prevenzione delle U.S.L., come indicato dall'art. 20 comma I del D.P.R. 380/01, o soggetti a sola comunicazione preventiva, come indicato nell'art. 3 del D.Lgs 115/2008, sono autocertificati dal progettista dell'opera, fatta salva la possibilità dello stesso progettista di richiedere il parere preventivo ai preposti servizi di prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro delle U.S.L..

Documentazione progettuale

I sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala appropriata, di norma 1:100, indicante fra l'altro, i percorsi e i sistemi di accesso alla copertura, con i criteri previsti dall'allegato al D.G.R. 2774 in data 22.09.2009, tali grafici saranno integrati con idonea relazione tecnica.

Conteggio volumetrico

Eventuali percorsi interni utili ai fini dell'accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati come volumi tecnici per una dimensione massima prevista dai punti A e B dell'allegato alla D.G.R. n. 2774 in data 22.09.2009 (h max = 1,80 e largh max 0,70)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
BIANCARDI MASSIMO

Il Segretario comunale
DOTT. ANGELO MEDICI

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000)
- è stata trasmessa al competente organo di controllo con lett. n. _____ in data _____
- in quanto trattasti di materia prevista dall'art.126, D.Lgs. 267/2000;
 - per iniziativa della Giunta Comunale (art.127, comma 3, D.Lgs. 267/2000) a richiesta dei signori consiglieri (art.127, commi 1 e 2 D,Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
DOTT. ANGELO MEDICI

il sottoscritto,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs. 267/2000);
 - decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art.126 D.Lgs. 267/2000);
 - essendo stati trasmessi in data _____ i chiarimenti richiesti dal C.R.C. in data _____ (art.126 D.Lgs.267/2000);
 - avendo l'organo di controllo, con lettera n. _____ in data _____ comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.126 D.Lgs.267/2000);
- ha acquistato efficacia, il giorno _____ avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ in data _____ (art.126 D.Lgs.267/2000)
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124 D.Lgs.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ ad _____

Li, _____

Il Segretario Comunale
DOTT. ANGELO MEDICI
